



Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali

CORPO FORESTALE dello STATO  
Comando Provinciale di LECCO

~~~~~

Lecco (LC), li 12 marzo 2015

Prot. 528 Pos.: 01.07.05

Rif. nota \_\_\_\_\_

Allegati: n° 1 fac-simile di  
Modello di Comunicazione

Alle Spett.li AMMINISTRAZIONI COMUNALI  
della PROVINCIA di  
**LECCO**  
**SOLO VIA PEC**

E, p.c.:  
Ai COMANDI STAZIONE dipendenti  
LORO SEDI  
**Solo via mail**

OGGETTO: Legge 11.08.2014 n° 116 e relativa Deliberazione Giunta Regione Lombardia n° X/2525 del 17.10.2014 – Abbruciamento materiali vegetali -  
Indicazioni interpretative e applicative -

Lo scrivente Comando Provinciale, a fronte di quanto riscontrato in ambito provinciale, ha preso atto della mancanza di omogeneità interpretativa e applicativa da parte delle Amministrazioni interessate, di quanto recentemente introdotto dalle norme citate in oggetto relativamente all'abbruciamento dei materiali vegetali.

Si ritiene pertanto opportuno e necessario sottoporre all'attenzione di codeste Spett.li Amministrazioni comunali, per le conseguenti valutazioni e l'auspicabile definizione di un univoco criterio applicativo, quanto di seguito evidenziato.

Il comma 6 bis dell'art. 182 del D.Lvo. 152/2006, introdotto dall'art. 14 co. 8 della L. 116/2014, contrariamente a quanto vigente in precedenza, consente l'accatastamento e l'abbruciamento dei materiali vegetali individuati dall'art. 185 co.1 lett f) del D.Lvo 152/2006 (Testo Unico Ambientale – Parte IV – *Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*, purchè tale pratica venga posta in essere:

- a) in piccoli cumuli;
- b) in quantità giornaliera non superiori a 3 Metri Steri (1 mst = 0,75 mc) per ettaro di superficie dalla quale proviene detto materiale vegetale;
- c) nel luogo di produzione.

Inoltre, sempre ai sensi del su accennato co. 6 bis dell'art. 182 del D.Lvo 152/2006, l'accatastamento e abbruciamento del materiale vegetale costituisce una normale pratica agricola consentita, e non un attività di gestione rifiuti, **se è finalizzato al reimpiego dei materiali come concimanti o ammendanti.**

Quindi l'abbruciamento dei materiali vegetali quali paglia, residui di sfalcio e potature, nonché proveniente da altre pratiche agricole e forestali, è consentito solo ed esclusivamente se le ceneri originate dalla combustione, sono riutilizzate quale concimante o ammendante della superficie agricola e/o forestale da cui proviene il materiale che si intende bruciare

Ne consegue che, a livello generale, al di fuori dei periodi di divieto imposti dai Comuni o dalle Amministrazioni e/o Enti competenti in materia ambientale, nonché al di fuori del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi annualmente determinato dalla Regione Lombardia, affinché l'abbruciamento non sia considerato un illecito smaltimento di rifiuti, deve contestualmente soddisfare due precise condizioni:

- I. **quantitativa** – cumuli di dimensione massima pari a 3 mst/ha/giorno;
- II. **qualitativa** - produzione di concimanti o ammendanti da apportare al terreno dal quale proviene il materiale da sottoporre ad abbruciamento.

***L'assenza di una delle due su accennate condizioni, configura per contro uno smaltimento illecito di rifiuti penalmente perseguibile ai sensi degli articoli 255 e 256 del D.Lvo 152/2006 s.m. e i.***

Il citato comma 6 Bis, dell'art. 182 del D.Lvo 152/2006, concede ai Comuni e alle Amministrazioni competenti in materia ambientale, la facoltà di vietare gli abbruciamenti, ancorchè condotti con le modalità e per le finalità sopra esposte, in caso di condizioni "meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, **con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)**".

La Regione Lombardia, Amministrazione competente in materia ambientale, in virtù di quanto sancito dalla l.r. 11.12.2006 n° 24, con D.g.r. 11.07.2008 n° 8/7635 ha imposto l'osservanza delle misure di contenimento dell'inquinamento da combustioni indicando, quali modalità di attuazione, quelle previste nell'Allegato 2 di detta D.g.r. che, al punto c1) dispone il divieto di combustione all'aperto di biomasse legnose, sia in ambito agricolo che di cantiere, su tutto il territorio regionale, per il periodo compreso tra il 15 Ottobre e il 15 Aprile dell'Anno successivo.

A tale divieto assoluto, la Regione Lombardia, mediante la D.g.r X/2525 del 17.10.2014, ha concesso una deroga che però, come chiaramente specificato nelle premesse dell'atto deliberativo in argomento, è applicabile esclusivamente e inderogabilmente qualora ricorrano i presupposti di seguito evidenziati:

**A. FINALITA' dell'attività abbruciamento –**

- 1) prevenzione incendi;
- 2) contenimento delle specie infestanti;
- 3) prevenzione dell'accumulo di materiali negli alvei.

**B. UBICAZIONE E ACCESSIBILITA' DEI FONDI INTERESSATI dalla produzione di materiale vegetale sa sottoporre ad abbruciamento --**

- 1) zone impervie, tra le quali vengono annoverate anche le zone terrazzate alpine e prealpine;
- 2) zone NON raggiungibili dalla viabilità ordinaria.

***Si evidenzia che affinché la deroga in parola possa trovare applicazione, è necessario che almeno una delle condizioni enunciate per ciascun presupposto, coesistano contemporaneamente.***

Sempre la Deliberazione in argomento pone ulteriori limiti al libero abbruciamento dei materiali vegetali all'aperto.

Tali limiti, laddove ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti A e B, sono costituiti:

- I. dai limiti quantitativi previsti dall'art. 182 co. 6 bis del D.Lvo 152/2006 (massimo 3 metri steri per ettaro di superficie al giorno e in loco di produzione)
- II. dalla possibilità di abbruciamento del materiale vegetale proveniente dagli stessi fondi, per un massimo di 2 (due) volte nel periodo intercorrente tra il 15 Ottobre e il 15 Aprile dell'anno successivo,;
- III. dall'impiego di modalità di abbruciamento atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

Infine, la D.g.r. X/2525, individuando nei Comuni gli enti territoriali competenti all'applicazione dei dettami normativi sopra esposti in quanto Amministrazione competente in materia ambientale e di salute pubblica, **impone**

➤ **Al proprietario e/o possessore del terreno interessato dall'abbruciamento:**

- a) una comunicazione, da inoltrare al Comune competente per territorio, dalla quale si evincano:
  - 1) le generalità del comunicante;
  - 2) la data prevista per l'abbruciamento;

- 3) la localizzazione dell'intervento di combustione (Comune, frazione, località, numero di foglio e particelle catastali interessate);
  - 4) la superficie totale interessata dall'intervento agronomico o selvicolturale;
  - 5) l'osservanza, da parte del comunicante, delle disposizioni contenute nella D.g.r. X/2525 del 17.10.2014 e di quelle eventualmente emanate dal Sindaco relativamente ai "criteri per l'esecuzione della combustione, finalizzati anche ad evitare impatti diretti di fumi e di emissioni sulle abitazioni circostanti e a localizzare i terreni situati in zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria"
- b) la verifica, effettuata dal comunicante attraverso la consultazione del sito ufficiale ARPA, che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è previsto l'abbruciamento, siano **favorevoli o molto favorevoli** alla dispersione degli inquinanti in atmosfera

➤ **Al Comune**

- a) Il tempestivo inoltro della comunicazione di cui alla su indicata lett. a), ai soggetti competenti ad effettuare i controlli e al settore Monitoraggi Ambientali di ARPA Lombardia.

**Si ritiene opportuno evidenziare che i dati, le informazioni e le dichiarazioni che devono essere fornite al Comune dal cittadino tramite la "comunicazione", fanno sì che quest'ultima assuma, ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, la valenza di una autodichiarazione e in quanto tale deve essere sottoscritta dal comunicante, in originale qualora presentata in forma cartacea, digitale qualora presentata via PEC.**

Ne consegue che la semplice segnalazione per via telefonica, non sostituisce la comunicazione richiesta dalla D.g.r. X/2525 e pertanto olui che procede all'abbruciamento è soggetto all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali conseguenti.

Analogamente, colui che con la sopra specificata comunicazione dichiara il falso, è perseguibile penalmente ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000.

Al fine di fornire un utile supporto, si allega alla presente un fac-simile di "Comunicazione".

Per quanto attiene il regime sanzionatorio gravante sugli illeciti abbruciamenti,

- tenuto conto che le misure di limitazione alla combustione all'aperto disposte dalla Regione Lombardia con la D.g.r. X/2525, sono imposte in funzione di una deroga al divieto generale di abbruciamento vigente dal 15 Ottobre / 15 Aprile dell'anno successivo ai fini del contenimento dell'emissione in atmosfera del PM10;
- preso atto che l'art. 12 Bis della Lr 24/2006, al comma 2 indica inequivocabilmente le Province e i Comuni quali organi preposti ai controlli relativi all'applicazione delle misure di contenimento dell'inquinamento derivante da combustioni e di cui al comma 1 dello stesso articolo, e che per l'inosservanza a tali misure, ai sensi dell'art. 27 co.14 Bis della L.r. 24/2006, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00;
- considerato che l'inosservanza delle misure di limitazione alla combustione all'aperto contenute nella D.g.r. X/2525, comporta inevitabilmente una illecita gestione e smaltimento di rifiuti penalmente perseguibile ai sensi degli artt. 255 e 256 co.2 in relazione al co.1 del D.Lvo 152/2006,

ne consegue che l'omessa comunicazione al Comune competente, così come il mancato rispetto dei presupposti per l'abbruciamento all'aperto (finalità dell'abbruciamento e localizzazione delle aree interessate)) nonché l'inosservanza delle limitazioni quantitative (3 mst/ha/giorno per un massimo di n° 2 combustioni nel periodo di deroga al divieto), comportano:

- 1) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 27 co.14 bis della L.r. 24/2006, relativamente all'emissione in atmosfera di inquinanti;
- 2) il deferimento all'A.G. di coloro che procedono all'abbruciamento, per gestione illecita di rifiuti finalizzata la loro smaltimento, perseguito ai sensi degli artt. 255 e 256 co.1 lett.a) e co.2 del Decreto Legislativo 152/2006 s.m. e i.

In merito si ritiene necessario richiamare l'attenzione sul secondo periodo del co. 6 dell'art. 256 bis del D.Lvo 152/2006. Tale periodo infatti, fermo restando quanto previsto dall'art. 182 co.6 bis del citato Decreto Legislativo, sancisce che l'abbruciamento non consentito del materiale vegetale proveniente

da paglia, sfalci e potature, così come quello derivato da verde pubblico o privato, non soggiace esclusivamente a quanto previsto dall'art. 256 Bis e pertanto la richiamata condotta illecita è comunque perseguita ai sensi degli artt. 255 e 256 co.1 e co.2 della stessa norma..

**Si ritiene opportuno precisare che il materiale vegetale proveniente da aree verdi quali giardini privati e/o pubblici, parchi cittadini e aree cimiteriali, ai sensi dell'art. 184 co.2 lett.e) del D.Lvo 152/2006 è classificato come Rifiuto Solido Urbano e pertanto la sua gestione soggiace alla Parte IV del Decreto Legislativo testè richiamato.**

**In pratica, il materiale vegetale proveniente dalle aree verdi sopra menzionate, non può essere smaltito mediante abbruciamento ma deve essere obbligatoriamente conferito presso le Isole ecologiche dotate di spazi destinati alla raccolta del verde urbano.**

Il mancato rispetto di quanto sopra, ai sensi del primo periodo del co.6 dell'art. 256 bis del D.Lvo 152/2006, è perseguibile soltanto amministrativamente ai sensi dell'art. 255 del D.Lvo 152/2006.

Quanto fin qui esposto è relativo agli abbruciamenti acconsentibili su tutto il territorio della Regione Lombardia, nel periodo intercorrente tra il 15 Ottobre e il 15 Aprile dell'anno successivo.

Decorso tale termine, e quindi decaduto il divieto di abbruciamento delle biomasse vegetali ai sensi della L.r. 24/2006 e la conseguente deroga di cui alla D.g.r. X/2525, il raggruppamento e l'abbruciamento dei soli materiali vegetali di cui all'art. 185 co.1 lett.f) (*paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa*), fatti salvi eventuali divieti e/o sospensioni disposte dalle Amministrazioni competenti in materia ambientale nonché i divieti di abbruciamento conseguenti alla dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, è consentito purchè condotto nel rispetto dei limiti quantitativi (*3 mst ad ettaro al giorno*) e delle finalità (*apporto di concimi o ammendanti ai terreni interessati*) previste dal co.6 Bis dell'art. 182 del D.Lvo 152/2006 s.m. e i..

Nella speranza di aver fornito un utile supporto informativo e operativo, si rimane a disposizione per qualunque ulteriore approfondimento ritenuto utile e/o necessario.

Distinti saluti.

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(Dr. Andrea Turco)